

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale
 Curva Nord - Stadio Olimpico
 00135 ROMA - tel.06/45213127.41.42

CAMPIONATO SERIE A MASCHILE

COMUNICATO A Maschile/10/GS
 (Riunione del 21 gennaio 2026)

Omologazione risultati gare del 18/01/2026 - 8° giornata di ANDATA - 1°Fase

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Gruppo 1**Girone 1****1^ Squadra****-2^ Squadra****Risultato Mete Arbitro**

VERONA RUGBY SSD SRL	-RUGBY PARABIAGO SSD SRL	16 - 15 (1- 2) Sig. D'ELIA D.
(Anticipata al 17/01/2026)		
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	-VALSUGANA R.JUNIOR PADOVA ASD	42 - 21 (6- 3) Sig. POMPA D.
(Anticipata al 17/01/2026)		
ISWEB AVEZZANO RUGBY	-UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	36 - 42 (5- 6) Sig. CHIRNOAGA G.
IVECO CUS TORINO ASD	-LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.	22 - 12 (3- 2) Sig. ACCIARI P.
VII RUGBY TORINO SSD ARL	-RUGBY CALVISANO SSD ARL	19 - 26 (3- 2) Sig. PEDEZZI L.

Gruppo 2**Girone 2****1^ Squadra****-2^ Squadra****Risultato Mete Arbitro**

RUGBY MILANO ASD	-STADE VALDOTAIN RUGBY ASD	29 - 21 (5- 3) Sig. TORRA A.
(Gara disputata a Milano per inversione di campo - Anticipata al 17/01/2026)		
ASD RUGBY LECCO	-AMATORI&UNION R. MILANO SSD ARL	30 - 15 (3- 2) Sig. COVATI C.
CUS MILANO RUGBY ASD	-PIACENZA RUGBY CLUB ASD	34 - 26 (4- 4) Sig. MIRABELLA F.

GIACOBAZZI MODENA RUGBY 1965 -RUGBY PARMA F.C.1931 S.COOP.SD 15 - 31 (2- 4) Sig. BONATO R.

Girone 3**1^ Squadra****-2^ Squadra****Risultato Mete Arbitro**

ROMAGNA R.F.C. SSD ARL	-ASD VILLORBA RUGBY	12 - 29 (2- 4) Sig. SMUSSI B.
ASD PESARO RUGBY	-ASD RUGBY PAESE	6 - 18 (0- 2) Sig. CAGNIN F.
RUGGERS TARVISIUM ASD	-RUGBY BADIA 1981 ASD	32 - 36 (5- 5) Sig. SACCHETTO L.
SGD RUGBY CASALE ASD	-VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD	34 - 20 (4- 2) Sig. FAGIOLO R.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	-ASD RUGBY FELTRE	24 - 24 (4- 4) Sig. ERASMUS J.

(Gara disputata a Viadana per inversione di campo)

Girone 4**1^ Squadra****-2^ Squadra****Risultato Mete Arbitro**

UNIONE RUGBY FIRENZE ASD	-RUGBY ROMA OLIMPIC C.1930 ASD	27 - 25 (3- 4) Sig. ZERBINATI A.
(Vedi delibera)		
POLISPORTIVA PAGANICA R. ASD	-US ROMA RUGBY SSD R.L.	26 - 7 (4- 1) Sig. PICHEO P.
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	-CAVALIERI UN.R.PRATO SESTO ARL	22 - 23 (3- 4) Sig. BRUNO L.

LA RUGBY L'AQUILA 2021 SSD ARL -FI.FA.SECURITY-U.R.SAN BENEDETTO 25 - 33 (3- 5) Sig. PELLICCIONI

RNA SSD A R.L. -ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE 26 - 59 (4- 9) Sig. MARRAZZO C.

Gruppo 1**C L A S S I F I C A****Girone 1**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	35	8	7	0	1	38	266	136	130	0	8
VERONA RUGBY SSD SRL	29	8	6	0	2	30	230	196	34	0	8
RUGBY CALVISANO SSD ARL	27	8	5	0	3	28	226	163	63	0	8
ISWEB AVEZZANO RUGBY	26	8	5	0	3	30	223	211	12	0	8
IVECO CUS TORINO ASD	23	8	4	0	4	31	243	198	45	0	8
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	21	8	4	0	4	28	207	228	-21	0	8
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	17	8	3	0	5	27	185	218	-33	0	8
VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD	17	8	3	0	5	26	190	261	-71	0	8
LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.	14	8	2	0	6	26	169	216	-47	0	8
VII RUGBY TORINO SSD A R.L.	9	8	1	0	7	21	158	270	-112	0	8

Segue

Gruppo 2

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra

	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D.	28	7	5	1	1	33	235	136	99	0	8
PIACENZA RUGBY CLUB ASD	27	7	5	1	1	30	207	144	63	0	8
RUGBY MILANO ASD	27	7	4	2	1	29	204	157	47	0	8
CUS MILANO RUGBY ASD	26	7	5	1	1	27	198	149	49	0	8
AMATORI RUGBY ALGHERO ASD	16	7	4	0	3	30	223	182	41	4-	7
ASD RUGBY LECCO	13	8	3	0	5	16	132	226	-94	0	8
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD ARL	10	7	1	1	5	19	169	223	-54	0	8
STADE VALDOTAIN RUGBY ASD	9	7	1	1	5	20	139	240	-101	0	7
GIACOBAZZI MODENA RUGBY 1965	7	7	0	1	6	18	148	198	-50	0	8

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra

	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
SGD RUGBY CASALE ASD	33	8	7	0	1	30	265	165	100	0	8
ASD RUGBY PAESE	31	8	7	0	1	28	194	140	54	0	8
ASD VILLORBA RUGBY	26	8	5	0	3	28	210	169	41	0	8
RUGGERS TARVISIUM ASD	25	8	4	0	4	33	227	216	11	0	8
ASD PESARO RUGBY	22	8	4	1	3	22	171	173	-2	0	8
ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	18	8	3	0	5	24	202	207	-5	0	8
VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD	18	8	3	0	5	22	187	207	-20	0	8
RUGBY BADIA 1981 ASD	17	8	3	0	5	29	208	231	-23	0	8
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	14	8	2	2	4	26	162	211	-49	4-	8
ASD RUGBY FELTRE	4	8	0	1	7	23	159	266	-107	0	8

C L A S S I F I C A

Girone 4

Squadra

	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE	40	8	8	0	0	50	342	163	179	0	8
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL	37	8	7	0	1	52	342	168	174	0	8
LA RUGBY L'AQUILA 2021 SSD ARL	24	8	5	0	3	32	243	180	63	0	8
FI.FA.SECURITY-U.R.SAN BENEDETTO	24	8	4	0	4	37	252	211	41	0	8
UNIONE RUGBY FIRENZE ASD	21	8	5	0	3	29	199	193	6	4-	8
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD	21	8	4	0	4	27	180	183	-3	0	8
POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD	19	8	4	0	4	17	165	170	-5	0	8
RNA SSD A R.L.	17	8	3	0	5	27	206	250	-44	0	8
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	4	8	0	0	8	22	144	287	-143	0	8
US ROMA RUGBY SSD R.L.	0	8	0	0	8	16	114	382	-268	0	8

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP S.D. IN DATA 13 GENNAIO 2026**Il Giudice Sportivo,**

vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 13 gennaio 2026 (ore 11.14) dal Presidente della RUGBY PARMA FC 1931 SOC. COOP S.S. (in seguito anche solo Rugby Parma) per fatti violenti accaduti durante la gara del campionato di Serie A Girone 2, svoltasi domenica 11 gennaio tra la società PIACENZA RUGBY CLUB ASD (in seguito anche solo Piacenza Rugby) e la stessa Rugby Parma;

concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia; si provvedeva ad inviare in data 14 gennaio 2026 l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Piacenza Rugby nonché a entrambe le affiliate il provvedimento di fissazione udienza.

Solo la società Piacenza Rugby provvedeva al deposito di note nel termine indicato nell'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia; pertanto, alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene ammissibile e meritevole di accoglimento.

*

La società Rugby Parma con la propria istanza, ha evidenziato che *"In data 11/01/2026, durante la partita del campionato nazionale di serie A maschile, girone 2, Piacenza Rugby vs Rugby Parma FC, al minuto 71, il giocatore numero 9 del Piacenza Rugby, identificato come Nial Saunders, scalciando, colpiva volontariamente al volto due giocatori della squadra avversaria nella fattispecie il n.10 Manuel Paternieri e il n.11 Niccolò Bianconcini, procurando agli stessi lesioni che hanno necessitato di cure in campo (vedi video clip allegata)." chiedendo, poi, che questo Giudice "visto il comportamento contrario alle norme di gioco posto in essere dal n.9 del Piacenza Rugby, Nial Saunders, voglia adottare i provvedimenti sanzionatori più opportuni nei confronti dello stesso".*

Il Piacenza Rugby, invece, con apposita lunga e dettagliata memoria ha contestato la richiesta del Rugby Parma sostenendo, tra l'altro, che *"Il ricorso avversario fonda l'accusa su una ricostruzione unilaterale e suggestiva di un episodio di gioco, basata su una clip video isolata, traendone conseguenze non supportate da elementi oggettivi, certi e univoci, come richiesto dalla costante prassi della giustizia sportiva federale".* Ha poi precisato che *"Dall'analisi del video integrale dell'azione, e non di estratti selezionati, emerge quanto segue: • il tesserato Niall Saunders viene placcato regolarmente; • permane a terra oltre il fischio arbitrale, in una situazione di evidente congestione di corpi; • risulta trattenuto fisicamente, e fatto ricadere senza possibilità immediata di rialzarsi; • reagisce divincolandosi con gli arti inferiori, con un movimento istintivo finalizzato esclusivamente a liberarsi dalla trattenuta. Tale dinamica è perfettamente coerente con una fase di gioco concitata, caratterizzata da agonismo, contatto fisico e limitata percezione spaziale, e non presenta alcun elemento che consenta di qualificare il gesto come volontariamente offensivo".*

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP S.D. IN DATA 13 GENNAIO 2026

Inoltre, la società Piacenza Rugby ha inteso sottolineare l'assenza di dolo del proprio giocatore sostenendo che “*La giurisprudenza sportiva FIR è costante nell'affermare che: • la condotta violenta sanzionabile richiede la prova chiara del dolo, inteso come volontà cosciente di colpire un avversario; • la mera possibilità astratta di un contatto non è sufficiente; • il gesto deve essere finalizzato, consapevole e diretto. Nel caso in esame: • il tesserato non si gira mai verso alcun avversario; • non ricerca visivamente alcun volto o parte del corpo; • la postura del corpo e la posizione a terra escludono qualsiasi possibilità di mira volontaria; • l'azione si sviluppa in continuità, senza interruzioni o gesti preparatori.*” La Piacenza Rugby poi invita ad una valutazione ponderata della prova video allegata da parte istante precisando che “*La giurisprudenza federale ha più volte affermato che, in caso di dubbio interpretativo, deve prevalere la ricostruzione meno afflittiva per il tesserato, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione disciplinare.*”, ed a valutare anche il contesto di gioco come circostanza attenuante, l'assenza di conseguenze mediche rilevanti ed il comportamento complessivo e lo spirito sportivo del Piacenza Rugby nel corso della gara ed in occasione di un infortunio accaduto ad un giocatore del Rugby Parma contemporaneamente al fatto oggetto dell'istanza.

Alla luce delle suesposte considerazioni il Piacenza Rugby chiede di “1. rigettare integralmente il ricorso presentato dalla società Rugby Parma F.C. 1931; 2. dichiarare l'insussistenza di una condotta volontariamente violenta da parte del tesserato Niall Saunders; 3. escludere l'applicazione di qualsivoglia sanzione disciplinare nei suoi confronti”.

*

Questo Giudice Nazionale ribadisce, anzitutto, che il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di quelle circostanze che possano permettere di utilizzare la prova televisiva indicate all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per una diversa valutazione dei fatti accaduti. A tale scopo è stato contattato l'arbitro dell'incontro, il Sig. Edoardo Bognanni, il quale ha potuto precisare di non avere visto l'episodio occorso al minuto 71° del secondo tempo, poiché dopo avere interrotto il gioco era intento a dirigersi verso il punto del campo dove era stata commessa una precedente infrazione; a precisato altresì che neppure gli assistenti avevano visto l'episodio accaduto.

Il Giudice Sportivo, pertanto, constatato come l'episodio lamentato dal Rugby Parma non sia stato rilevato dal direttore di gara e sia attinente a un fatto violento di cui all'art. 41 lettera b) del Regolamento di Giustizia, procede alla visione del video della partita allegato al procedimento disciplinare da parte della Rugby Parma.

Le immagini contrariamente a quanto sostenuto dalla società Piacenza Rugby, offrono piena garanzia tecnica e documentale. Il video mostra come, a seguito di una maul formatasi in prossimità dei 5 mt della linea difensiva di meta della Rugby Parma vicino ai pali, poi divenuta ruck con pallone ingiocabile, e quindi a gioco fermo dopo il fischio dell'arbitro, il giocatore n. 9 Sig. Niall Saunders Cameron (tessera n. 890423) della società Piacenza Rugby trovandosi carponi a terra colpiva con due distinti movimenti della gamba sinistra due giocatori del Rugby Parma, prima il giocatore n. 11 Sig. Niccolò Bianconcini e poi il giocatore n. 10 Manuel Paternieri, richiedendo poi l'intervento del medico in campo senza però comportare la sostituzione per infortunio dei giocatori colpiti.

L'azione posta in essere dal giocatore del Piacenza Rugby Sig. Saunders è volontaria, andata completamente a buon fine, ed ha avuto per oggetto il corpo di due avversari ancora a terra dopo il fischio dell'arbitro. Non si ravvisano elementi mitiganti che possano fare ritenere accidentale i colpi sferrati seppure poco prima del fatto il giocatore n. 9 del Piacenza Rugby sembra rialzarsi e poi inciampare a terra.

L'illecito tecnico commesso dal Sig. Saunders (tessera n. 890423) configura la violazione dell'art. 27.1 lettera n) (*Qualora pesti o calpesti o scalci un avversario*).

In verità, a parere di questo Giudice sono prive di pregio le considerazioni del Piacenza Rugby circa l'assenza di dolo, intenzionalità, o mira volontaria del gesto, o l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per i giocatori coinvolti tali da richiederne una sostituzione. Infatti, tenuto conto di tutto quanto evidenziato nella memoria del Piacenza Rugby, quand'anche il gesto del Sig. Saunders fosse stato un comportamento inteso a divincolarsi e non a colpire deliberatamente con un calcio l'avversario (*rectius*, gli avversari), comunque il Sig. Saunders ha tenuto un comportamento scomposto e pericoloso per l'incolumità degli altri giocatori, anche in violazione di un generico principio di duty of care, e proprio in ragione delle circostanze nelle quali si è verificato il fatto “*in una situazione di evidente congestione di corpi*” come indica il Piacenza Rugby stesso ed a gioco fermo.

A giudizio del Giudice Sportivo, il giocatore del Piacenza avrebbe dovuto considerare diversamente la dinamica dell'azione e la situazione in cui si è trovato mentre per motivi del tutto estranei all'azione di gioco colpisce, a gioco fermo, volontariamente con due scalciate i giocatori del Rugby Parma mentre si trovavano ancora a terra. Tenuto conto di tutte le circostanze, la condotta posta in essere dal giocatore n. 9 del Piacenza Rugby Sig. Saunders legittima l'irrogazione della sanzione di 1 (un) mese di squalifica.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, vista l'istanza presentata dalla società Rugby Parma e per essa dal suo legale rappresentante, la ritiene meritevole di accoglimento avendo accertato che il tesserato della società Piacenza Rugby Sig. Niall Saunders ha scalciato colpendo due giocatori del Rugby Parma, il n. 11 Sig. Niccolò Bianconcini e il giocatore n. 10 Sig. Manuel Paternieri, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1. lettera n) Regolamento di Giustizia e lo punisce **con 1 (uno) mese di squalifica dal 22 gennaio 2026 al 21 febbraio 2026 compreso**. Stante l'accoglimento dell'istanza, dispensa l'istante Rugby Parma versamento del contributo per accesso alla Giustizia.

Roma, 22 gennaio 2026

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA GIRONE 4 “UNIONE RUGBY FIRENZE ASD – RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD” del 18/01/2026

Il Giudice Sportivo,

visto il referto del Sig. Alessandro ZERBINATI nel quale si dà atto che la Società RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD ha presentato un elenco nominativo di 23 giocatori con un numero superiore di giocatori di prima linea (sette giocatori di prima linea anziché sei), come stabilito dalle norme vigenti per squadre con numero di 23 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta con mischie “no contest” dal 32° minuto del secondo tempo fino al termine della gara a seguito delle seguenti situazioni: infortunio del giocatore **n. 3** Tommaso Vivaldi (tess. 264476 PD/T) avvenuta al 35° minuto del primo tempo, sostituito dal giocatore **n.19** Valerio Bianchi (tess. 364428 PD/PS); infortunio di quest’ultimo giocatore, avvenuto al 23° del secondo tempo non sostituito; al 32° minuto del secondo tempo, in occasione della prima mischia utile, il capitano della RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD comunicava al direttore di gara di non aver più giocatori abilitati al ruolo di pilone destro e chiedeva di proseguire la partita con mischie no contest.

In ragione di ciò, per consentire la disputa di mischie senza contesa in sicurezza con tre prime linee, viene fatto uscire dal campo il giocatore **n. 14** Alessandro Fabio (tess. 322121 giocatore non di prima linea) sostituito dal **n. 26** Gerald Paul MC Larnon III (tess. 908454 T), continuando a giocare con 14 giocatori, così come previsto dalle regole di gioco;

considerato che dal 32° minuto del secondo tempo sino al termine dell’incontro, si è giocato con mischie “no contest” in quanto la Società RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD non disponeva di ulteriori giocatori abilitati al ruolo di pilone destro.

viste le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2025) alla regola 3 punti 8.13.15.16.17.19 e la Circolare Informativa C.N.Ar. n°04/2020-2021;

omologa la gara con il risultato conseguito sul campo di 27 a 25 (mete 3 - 4) in favore della Società UNIONE RUGBY FIRENZE ASD

Roma, 21 gennaio 2026

(Avv. Francesco Grillo)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- ALCANTARA KENNETH, della RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D., espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- ARTICO ALESSANDRO, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo
- ASTOLFI GIACOMO, della RUGBY BADIA 1981 ASD, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- BOLZON FILIPPO, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- BORRACCINO IVAN, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso temporaneamente al 7° del 1°tempo
- BORZONE RENATO, della CUS MILANO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- BRAVO JUAREZ JORGE DANIEL, della VII RUGBY TORINO SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 30° del 1°tempo
- CAMPONESCHI GABRIELE, della US ROMA RUGBY SSD R.L., espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- CENEDESE GIULIO, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 33° del 1°tempo
- COLOMBO THOMAS, della ASD RUGBY LECCO, espulso temporaneamente al 24° del 2°tempo
- CONSOLI MICHELE, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 19° del 1°tempo
- CROSATO LUCA, della ASD VILLORBA RUGBY, espulso temporaneamente al 28° del 2°tempo
- CURTOLO TOMMASO, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- ECHAZU MOLINA FACUNDO, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- FERREIRA JESHUA PETER, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- FONTANA DANIELE, della RNA SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- GIANNU FEDERICO, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo
- GRAGNANI GIACOMO, della LIVORNO RUGBY SSD S.R.L., espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- GRIGNANO ENEA, della UNIONE RUGBY FIRENZE ASD, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- HALA PENEHURO, della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo
- KILASONIA OTARI, della POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- LALLINAJ GERI, della STADE VALDOTAIN RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 13° del 1°tempo
- LONGO NICOLA, della CUS MILANO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo
- LUBIATO MORGAN, della RUGBY CASALE ASD, espulso temporaneamente al 22° del 1°tempo
- MOCERINO MARCO, della AVEZZANO RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 3° del 2°tempo
- MOMICCHIOLI ANDREA LEON, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- MOROLDO GUILLAUME JEAN HUGO, della RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD, espulso temporaneamente al 15° del 2°tempo
- ORI GIANFRANCO, della MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- PELLEI FRANCESCO, della ASD UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO, espulso temporaneamente al 28° del 2°tempo
- REEVES EDWARD, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 34° del 1°tempo
- SANSONE GIORGIO, della CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- SCRAMONCIN TOMMASO, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- UNGARO RICCARDO, della UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD, espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo
- VENTURELLI MARCO, della MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD, espulso temporaneamente al 35° del 2°tempo
- ZACCHILLI FILIPPO, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 29° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- BROCCIO ANTONIO, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- BROZZI MANUEL, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo
- FONTANA PIETRO, della AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo
- IERVOLINO CARMINE PIO, della RNA SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo
- PUGLIA LORENZO, della CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- SANTANTONIO CARLO, della LA RUGBY L'AQUILA 2021 SSD ARL, espulso temporaneamente al 31° del 1°tempo

Segue

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **ANTONELLI DIEGO**, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- **TOMASINI MATTEO**, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso temporaneamente al 1° del 2°tempo

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI – MULTE

- **ASD PESARO RUGBY**, segnalata dal Giudice di linea, infraz. Art. 30/1 lett. a) (parole offensive rivolte alla terna arbitrale), MULTA DI EURO 400,00, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 in **MULTA DI EURO 550,00=(CINQUECENTOCINQUANTA/00)**.
- **VII RUGBY TORINO SSD ARL**, segnalata dall'Arbitro, infraz. Art. 30/1 lett. a) (proteste e parole offensive rivolte alla terna arbitrale), MULTA DI EURO 400,00, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 in **MULTA DI EURO 550,00=(CINQUECENTOCINQUANTA/00)**.

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)